

# LA CIRCOLARE DI

# LA SETTIMANA *fiscale*

## VERSAMENTO delle IMPOSTE SALDO 2009 e PRIMO ACCONTO 2010

### IN QUESTA CIRCOLARE:

1. Riferimento normativo: art. 17, D.P.R. 435/2001;
2. Versamento delle imposte per le persone fisiche;
3. Versamento delle imposte per le società di persone;
4. Versamento delle imposte per le società di capitali.

### 1. RIFERIMENTO NORMATIVO: ART. 17, D.P.R. 435/2001

Per la maggior parte dei contribuenti, l'appuntamento con il versamento delle imposte a **saldo per il 2009** e come **primo acconto per il 2010** è fissato per il prossimo **16 giugno**.

La norma che disciplina la materia è rappresentata dall'art. 17, D.P.R. 435/2001: «1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione

**N. 18** - 27 maggio 2010

del bilancio.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
- b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta».

Andiamo a delineare le regole che si applicano in relazione alle diverse tipologie di soggetti.

## 2. VERSAMENTO delle IMPOSTE per le PERSONE FISICHE

Per le persone fisiche la scadenza di versamento delle imposte è individuata in modo «fisso» ed è fissata al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Non vi sono mai problemi nel caso delle persone fisiche, per le quali, ovviamente, il periodo di imposta è sempre coincidente con l'anno solare: la dichiarazione relativa al 2009 deve essere presentata entro il 30 giugno 2010 se in forma cartacea tramite Ufficio postale, o entro il 30 settembre 2010 se in via telematica e le relative imposte devono essere versate entro il 16 giugno 2010 o il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40% (questo anche laddove per ipotesi il soggetto avesse cessato l'attività imprenditoriale nel corso del 2009).

### Acconto

Sono tenuti al versamento dell'acconto Irpef le persone fisiche che nel periodo di imposta

2009 risultano a debito per un importo superiore a euro 51,65.

La misura dell'acconto è pari al 99% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente (cd. metodo storico) e deve essere versato:

- in un'unica soluzione entro il 30 novembre se l'importo dovuto è inferiore a euro 257,52;
- in due rate se l'importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a euro 257,52, di cui:
  - la prima, nella misura del 40% di quanto dovuto, entro il 16 giugno 2010 o il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (prima rata: 39,60% dell'imposta anno precedente);
  - la seconda, nella misura del 60% di quanto dovuto, entro il 30 novembre 2010 (seconda rata: 59,40% dell'imposta anno precedente).

Il contribuente può anche utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell'acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2010 o di minori redditi percepiti nel 2010) di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta versata.

**N.B.:** nella determinazione dell'acconto dovuto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del co. 1 dell'art. 5, D.L. 1.7.2009, n. 78, conv. con modif. dalla L. 3.8.2009, n. 102, ossia della cd. agevolazione Tremonti-ter.

Per quanto riguarda l'acconto Irapp, corrisponde al 99% dell'importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65 e va versato alle stesse scadenze previste per l'acconto Irpef.

### Rateazione

Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere versate in un'unica soluzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente.

La rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Irpef e versare, invece, in un'unica soluzione il primo acconto); non è rateizzabile l'acconto di novembre.

L'opzione per il pagamento rateale è effettuata in occasione del primo versamento mediante indicazione nell'apposito campo del Modello F24 del numero di rate prescelto e della rata che si sta versando (ad esempio per indicare che si sta

versando la prima rata di quattro verrà indicato nel campo denominato «rateazione» il numero 0104).

Sugli importi rateizzati sono dovuti **interessi** nelle misura del **4%** da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata e fino alla data di scadenza della seconda: gli **interessi non vanno cumulati** con l'imposta ma vanno versati con il loro apposito codice tributo.

## Contribuenti non titolari di partita Iva

I contribuenti non titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della **prima rata** entro il **16 giugno 2010** o entro il **16 luglio 2010** con la **maggiorazione** dello **0,40%**. Le rate successive vanno versate **entro fine mese** con applicazione degli interessi: 0,16% per la seconda rata, per le rate successive 0,33% in misura forfetaria per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento.

| Rata | Versamento entro | Interessi |
|------|------------------|-----------|
| 1    | 16 giugno        | —         |
| 2    | 30 giugno        | 0,16%     |
| 3    | 2 agosto         | 0,49%     |
| 4    | 31 agosto        | 0,82%     |
| 5    | 30 settembre     | 1,15%     |
| 6    | 2 novembre       | 1,48%     |
| 7    | 30 novembre      | 1,81%     |

| Versamento entro | Interessi |
|------------------|-----------|
| 16 luglio        | —         |
| 2 agosto         | 0,16%     |
| 31 agosto        | 0,49%     |
| 30 settembre     | 0,82%     |
| 2 novembre       | 1,15%     |
| 30 novembre      | 1,48%     |

L'importo da rateizzare va prima maggiorato dello 0,40%

## Contribuenti titolari di partita Iva

I contribuenti titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della **prima rata** entro il **16 giugno 2010** o entro il **16 luglio 2010** con la

**maggiorazione** dello **0,40%**.

Le rate successive alla prima vanno versate entro il **giorno 16** di **ogni mese** con applicazione degli interessi dello 0,33% in misura forfetaria per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento della rata.

| Rata | Versamento entro | Interessi |
|------|------------------|-----------|
| 1    | 16 giugno        | —         |
| 2    | 16 luglio        | 0,33%     |
| 3    | 16 agosto        | 0,66%     |
| 4    | 16 settembre     | 0,99%     |
| 5    | 18 ottobre       | 1,32%     |
| 6    | 16 novembre      | 1,65%     |

| Versamento entro | Interessi |
|------------------|-----------|
| 16 luglio        | —         |
| 16 agosto        | 0,33%     |
| 16 settembre     | 0,66%     |
| 18 ottobre       | 0,99%     |
| 16 novembre      | 1,32%     |

L'importo da rateizzare va prima maggiorato dello 0,40%

### 3. VERSAMENTO delle IMPOSTE per le SOCIETÀ di PERSONE

Anche nel caso delle **società di persone** la scadenza di versamento delle imposte è rappresentata dal **16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione**.

Il periodo di imposta è generalmente coincidente con l'anno solare, a meno che le società non siano state **poste in liquidazione** o non siano state effettuate **operazioni straordinarie**.

Nel caso della liquidazione, laddove questa sia iniziata nel corso del 2009, la società di persone è tenuta a presentare **due dichiarazioni**, una per il **periodo ante liquidazione**, che va dall'inizio dell'esercizio sino alla data di effetto della liquidazione (che nel caso delle società di persone è quella della decisione dei soci) ed una per il **periodo residuo**: le dichiarazioni in questione devono essere presentate entro l'**ultimo giorno del nono mese successivo** a quello di **chiusura** del periodo di imposta.

L'anno nel quale effettuare il **versamento** delle imposte relative al periodo ante liquidazione è condizionato dalla **data di effetto** della **liquidazione**:

- se la liquidazione è iniziata a gennaio, febbraio o marzo 2009, il termine di presentazione della dichiarazione ricadeva nel 2009 (rispettivamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) e conseguentemente l'Irap doveva essere versata entro il 16 giugno 2009;
- se la liquidazione è iniziata nei mesi successivi, a partire da aprile 2009, il termine di presentazione della dichiarazione ricade nel 2010 e conseguentemente l'Irap deve essere versata entro il 16 giugno 2010.

Nel caso in cui, come più frequentemente avviene, la società di persone si scioglia «**direttamente**», **senza** passare per una **procedura «formale»** di liquidazione, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento delle imposte sono quelli **ordinari**: quindi, per fare un esempio, la società di persone che si è sciolta nel mese di febbraio 2009, presenterà il Mod. Unico 2010 SP entro il 30 settembre 2010 e verserà le imposte entro il prossimo 16 giugno.

Nel caso delle operazioni straordinarie, il termine di presentazione della dichiarazione, che condiziona, come si è detto, quello di versamento delle imposte, è legato alla **data di effetto civilistico dell'operazione**, facendo in particolare riferimento all'**ultimo giorno del nono mese successivo**.

#### Acconto

L'**acconto Irap**, corrisponde al **99%** dell'importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia **superiore a euro 51,65**, e va versato in **due rate**:

- la prima, pari al **40%**, entro lo stesso termine per il versamento dell'**imposta a saldo** del periodo oggetto della presente dichiarazione (il versamento della prima rata **non è dovuto** se d'importo **non superiore a euro 103**). Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato **entro il trentesimo giorno successivo** ai predetti termini con la **maggiorazione** dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, pari al residuo **60%**, entro il **30 novembre 2010**.

#### Rateazione

Anche nel caso delle società di persone, l'Irap risultante dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) può essere versata in un'**unica soluzione** o **rateizzata** in un **numero definito di rate** di pari importo scelto dal contribuente.

La rateizzazione deve in ogni caso **concludersi** entro il mese di **novembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche **solo alcuni importi** (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Irap e versare, invece, in un'unica soluzione il primo acconto); **non è rateizzabile l'acconto di novembre**.

L'**opzione** per il pagamento rateale è effettuata in occasione del **primo versamento** mediante **indicazione** nell'apposito **campo del Modello F24** del **numero di rate** prescelto e della rata che si sta versando (ad esempio, per indicare che si sta versando la prima rata di quattro verrà indicato nel campo denominato «*rateazione*» il numero 0104).

Sugli importi rateizzati sono dovuti **interessi** nella misura del **4%** da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata e fino alla data di scadenza della seconda: gli **interessi non vanno cumulati** con l'imposta, ma versati con il loro apposito codice tributo.

I contribuenti, che decidono di rateizzare il versamento delle imposte, possono effettuare il pagamento della **prima rata** entro il **16 giugno 2010**, o entro il **16 luglio 2010** con la **maggiorazione** dello **0,40%**.

Le rate successive vanno versate entro il **giorno 16 di ogni mese** con applicazione degli interessi dello **0,33%** in misura forfetaria per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento (si veda la tabella a pag. seg.).

### 4. VERSAMENTO delle IMPOSTE per le SOCIETÀ di CAPITALI

Per le **società di capitali**, il versamento delle imposte a saldo e come primo acconto Ires/Irap, è legato alla **chiusura del periodo di imposta**, dovendo avvenire entro il **giorno 16 del sesto mese**

## SOCIETÀ di PERSONE – VERSAMENTI

| Rata | Versamento entro | Interessi |  | Versamento entro | Interessi |
|------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
| 1    | 16 giugno        | —         |  | 16 luglio        | —         |
| 2    | 16 luglio        | 0,33%     |  | 16 agosto        | 0,33%     |
| 3    | 16 agosto        | 0,66%     |  | 16 settembre     | 0,66%     |
| 4    | 16 settembre     | 0,99%     |  | 18 ottobre       | 0,99%     |
| 5    | 18 ottobre       | 1,32%     |  | 16 novembre      | 1,32%     |
| 6    | 16 novembre      | 1,65%     |  |                  |           |

L'importo da rateizzare va prima maggiorato dello 0,40%

**successivo** a tale data.

I soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, così come quelli che lo hanno chiuso nel mese di dicembre 2009 (ad esempio nel caso di una società che si è costituita nell'ottobre 2008 e ha scelto un primo esercizio «lungo» fino al 31 dicembre 2009) sono chiamati ad effettuare il versamento entro il prossimo 16 giugno.

La regola in questione trova la propria **eccezione** in relazione alle imprese che **approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni dalla chiusura** dell'esercizio, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2364 c.c., versando il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'Ires e all'Irap, entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello di **approvazione** del bilancio.

In caso di **mancata approvazione del bilancio entro il termine del 180° giorno dalla chiusura** dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro i **termini «ordinari»** (16 giugno, che diventa 16 luglio nel caso vi fossero state le condizioni per il differimento dei termini di approvazione).

I termini per il versamento delle imposte possono in ogni caso essere **differiti di trenta giorni, maggiorando** le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Nel caso del differimento del termine per l'approvazione del bilancio, a seguito di Assemea in prima convocazione deserta o comunque non validamente costituita per mancanza dei *quorum*, con conseguente approvazione del bilancio in seconda convocazione nei successivi 30 giorni, i termini di versamento delle imposte non vengono in alcun caso condizionati, come è evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 19.6.2002 n. 54/E.

In caso di adesione al **regime di tassazione per trasparenza**, va ricordato come gli obblighi di versamento dell'acconto permangono, nel primo

periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, **anche** in capo alla **società partecipata**.

Laddove, invece, sia stata attivata la **tassazione di gruppo**, gli obblighi di versamento dell'acconto ricadono **esclusivamente** in capo alla **società o ente consolidante**.

Per il primo esercizio, la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, co. 3, D.P.R. 917/1986, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4, D.L. 2.3.1989, n. 69, conv. con modif. dalla L. 27.4.1989, n. 154. Per effetto dell'intervento operato dalla Finanziaria 2008, anche la **scadenza** per l'esercizio dell'opzione per l'adozione del regime di tassazione di gruppo è stata **rialineata** a quanto previsto per i versamenti di imposta e, dunque, fissata al **sedicesimo giorno del sesto mese successivo** a quello di **chiusura** del periodo di imposta.

## Acconto

La misura dell'acconto è pari al **100%** dell'**imposta a saldo** relativa all'anno precedente (cd. metodo storico), quale risulta dal rigo RN17, Mod. Unico 2010 SC («Ires dovuta o differenza a favore del contribuente») a prescindere dal risultato a debito o a credito della dichiarazione.

L'acconto **non** è dovuto se il rigo in questione presenta un importo **non superiore a euro 20,66** ed è dovuto in un'**unica soluzione**, entro i termini previsti per il versamento del secondo acconto, se **non è superiore a euro 257,50**.

Nel caso in cui l'ammontare sia **maggiore di euro**

## SOCIETÀ di CAPITALI - VERSAMENTI

| Rata | Versamento entro | Interessi | Versamento entro | Interessi |
|------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1    | 16 giugno        | —         | 16 luglio        | —         |
| 2    | 16 luglio        | 0,33%     | 16 agosto        | 0,33%     |
| 3    | 16 agosto        | 0,66%     | 16 settembre     | 0,66%     |
| 4    | 16 settembre     | 0,99%     | 18 ottobre       | 0,99%     |
| 5    | 18 ottobre       | 1,32%     | 16 novembre      | 1,32%     |
| 6    | 16 novembre      | 1,65%     |                  |           |

L'importo da rateizzare va prima maggiorato dello 0,40%

257,50, l'acconto va versato in **due rate** determinate nelle seguenti misure:

- 40% a titolo di primo acconto;
- 60% a titolo di secondo acconto.

**N.B.:** nella determinazione dell'acconto dovuto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **senza tenere conto** delle disposizioni del co. 1 dell'art. 5, D.L. 1.7.2009, n. 78, ossia della cd. agevolazione **Tremonti-ter**.

L'**acconto Irap** corrisponde al **100%** dell'importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia **superiore a euro 20,66**, e va versato alle **stesse scadenze** previste per gli acconti Ires.

## Rateazione

Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere versate in un'**unica soluzione** o possono essere **rateizzate** in un **numero definito di rate** di pari importo scelto dal contribuente.

La rateizzazione deve in ogni caso **concludersi** entro il mese di **novembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche **solo**

**alcuni importi** (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Ires e versare, invece, in un'unica soluzione il primo acconto); **non è rateizzabile l'acconto di novembre**.

L'**opzione** per il pagamento rateale è effettuata in occasione del **primo versamento** mediante **indicazione** nell'apposito **campo del Modello F24** del **numero di rate** prescelto e della rata che si sta versando (ad esempio, per indicare che si sta versando la prima rata di quattro verrà indicato nel campo denominato «rateazione» il numero 0104).

Sugli importi rateizzati sono dovuti **interessi** nella misura del **4%** da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata e fino alla data di scadenza della seconda: gli **interessi non vanno cumulati** con l'imposta, ma versati con il loro apposito codice tributo.


I contribuenti (con esercizio coincidente con l'anno solare), che decidono di rateizzare il versamento delle imposte, possono effettuare il pagamento della **prima rata** entro il **16 giugno 2010**, o entro il **16 luglio 2010** con la **maggiorazione** dello **0,40%**.

Le rate successive vanno versate entro il **giorno 16 di ogni mese** con applicazione degli interessi dello **0,33%** in misura forfetaria per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento (si veda la tabella sopra riportata).

Sergio Pellegrino

SistemaFRIZZERA

NOVITÀ



UNICO 2010  
PERSONE FISICHE

di F. Furlani, L. Mambrin, S. Pellegrino, G. Valcarenghi

La nuova collana dei Dichiarativi del Sistema Frizzera presenta un aspetto grafico completamente rinnovato al fine di creare un vero e proprio percorso "guidato" per la compilazione della dichiarazione, sotto forma di struttura ad albero e di check list.

Unico Persone Fisiche è una guida pratica di agevole consultazione per la compilazione corretta della dichiarazione annuale unificata. Le novità più rilevanti nelle norme e nella modulistica e le modalità di compilazione con prospetti ed esempi. In calce ad ogni quadro del modello i casi pratici illustrati con esempi numerici.

Pagg. 672 – € 34,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo [www.librerie.ilsole24ore.com](http://www.librerie.ilsole24ore.com)

GRUPPO 24 ORE  
La cultura dei fatti

LA SETTIMANA  
fiscale

**Direttore Scientifico:** Bruno Frizzera  
**Direttore Responsabile:** Ennio Bulgarelli  
**Coordinatore Editoriale:** Mauro Rampinelli

GRUPPO 24 ORE

V<sup>24</sup> Valore aggiunto  
per Imprese  
e Professionisti

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 ORE  
**Presidente:** Giancarlo Cerutti  
**Amministratore Delegato:** Donatella Treu  
**Direttore Generale Area Professionale:** Eraldo Minella  
**Sede legale e amministrativa:**  
Via Monte Rosa n. 91 20149 MILANO  
**Direzione e Redazione:** Donatella Anesi - Martina  
Brunelli - Ilaria Callegari - Elisa Chizzola - Roberta  
Coser - Silvano Marchi - Paolo Sardi  
**Sede:** Galleria dei Legionari Trentini n. 5 38122  
Trento - Telefono 0461.20731 Fax 0461.239268  
**Periodico settimanale** registrato presso il Tribunale  
di Milano n. 460 del 01.08.1997  
Riproduzione vietata S.E. o O.  
**Abbonamenti 2010: Annuo € 189,00, con CD-Rom  
€ 255,00, copia € 7,00**  
**Deducibile per professionisti e aziende**

Eventuali fascicoli non pervenuti devono essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena ricevuto il fascicolo successivo. Decorso tale termine l'Ufficio Abbonamenti provvede alla spedizione solo contro rimessa del prezzo di copertina.

**Servizio Clienti Periodici:** via Tiburtina Valeria, km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ) -  
Tel. 023022.5680 oppure 063022.5680 Fax 023022.5400 oppure 063022.5400

**e-mail:** [servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com](mailto:servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com)

**Concessionaria esclusiva di pubblicità:** Focus Media Advertising "FME Advertising Sas di Elena Anna Rossi & C."

**Sede legale:** P.zza A. de Gasperi n. 15 21040 Gerenzano (VA)

**Direzione e Uffici:** Via Canova n. 19 20145 Milano tel. 02.3453.8183 - fax 02.3453.8184 - e-mail: [info@focusmedia.it](mailto:info@focusmedia.it)

**Stampa:** Mondadori Printing S.p.a., via Mondadori 15, 37131 Verona

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail [segreteria@aidro.org](mailto:segreteria@aidro.org) e sito web [www.aidro.org](http://www.aidro.org)

[www.24orefrizzera.it](http://www.24orefrizzera.it)

La Settimana fiscale da oggi è su Facebook



Rivista licenziata per la stampa il 26 maggio 2010